



**PROVINCIA DI TREVISO**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20/19969 del 12 maggio 1999; in vigore dal 24 maggio 1999 (C.C.R.V. n. 909)

Modificato con provvedimenti del Consiglio Provinciale:

- n. 52/70369 del 29 settembre 2003, in vigore dal 4 novembre 2003
- n. 44/112351 del 27 ottobre 2010, in vigore dal 2 dicembre 2010

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Comprensori Alpini .....	pag.	1
Art. 2 - Riserve Alpine di caccia .....	"	1
Art. 3 - Statuto e organi della Riserva Alpina .....	"	2
Art. 4 - Esercizio dell'attività venatoria .....	"	3
Art. 5 - Diritto di accesso alla Riserva Alpina .....	"	3
Art. 6 - Modalità di iscrizione .....	"	4
Art. 7 - Quote associative .....	"	5
Art. 8 - Permessi d'ospite .....	"	5
Art. 9 - Bilancio .....	"	5
Art. 10 - Vigilanza e controlli .....	"	6
Art. 11 - Sanzioni disciplinari .....	"	6
Art. 12 - Sanzioni e rifusione per danni al patrimonio faunistico .....	"	7
Art. 13 - Sanzioni: competenze della Provincia .....	"	8
Art. 14 - Conferenze dei Presidenti .....	"	8

## TITOLO II DISPOSIZIONI TECNICO-FAUNISTICHE

Art. 15 - Principi .....	pag.	9
Art. 16 - Bacini faunistici .....	"	9
Art. 17 - Calendario venatorio .....	"	10
Art. 18 - Immissione di fauna selvatica .....	"	10
Art. 19 - Piano di prelievo .....	"	10
Art. 20 - Controllo sull'osservanza dei piani di prelievo .....	"	11
Art. 21 - Modalità per il prelievo selettivo .....	"	11
Art. 22 - Animali feriti .....	"	11
Art. 23 - Uso dei cani .....	"	12
Art. 24 - Destinazione della fauna selvatica .....	"	12
Art. 25 - Mezzi di caccia .....	"	12
Art. 26 - Pianificazione dei prelievi .....	"	13
Art. 27 - Valutazione dei trofei .....	"	13
Art. 28 - Norme per l'esercizio venatorio .....	"	13
Art. 29 - Divieti .....	"	14
Art. 30 - Abrogazione .....	"	14
Art. 31 - Norma finale .....	"	14

## STATUTO TIPO DELLE RISERVE ALPINE

Art. 1 - Natura giuridica e sede .....	pag.	15
Art. 2 - Organi della Riserva .....	“	15
Art. 3 - Durata degli organi .....	“	15
Art. 4 - Compiti e funzioni del Presidente .....	“	15
Art. 5 - Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo .....	“	16
Art. 6 - Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea .....	“	17
Art. 7 - Facoltà e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti .....	“	17
Art. 8 - Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario .....	“	18
Art. 8-bis - Funzioni del rappresentante della Provincia .....	“	18
Art. 9 - Assegnazione dei soci alla Riserva .....	“	18
Art. 10 - Disposizioni amministrativo-contabili .....	“	18
Art. 11 - Disposizioni finali .....	“	19

TITOLO I  
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1  
**Comprensori Alpini**

1. Il territorio della provincia di Treviso, destinato alla pianificazione faunistico-venatoria e individuato secondo i criteri di cui all'art. 8 - 1° comma e art. 23 - 2° comma della L.R. 50/93, è ripartito in Comprensori Alpini.
2. I Comprensori Alpini sono individuati con apposito atto della Provincia.
3. Ogni Comprensorio è denominato Riserva Alpina di Caccia, che viene costituita, tenuto conto degli usi e delle consuetudini della provincia di Treviso. Il territorio della Riserva di caccia coincide di norma con quello comunale, salvo quanto stabilito dalla Provincia.
4. Le Riserve Alpine di caccia tra loro confinanti, possono sottoporre alla Giunta Provinciale richiesta di consorziarsi con deliberazione adottata dalle rispettive assemblee - regolarmente costituite - riunite in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto. La Giunta Provinciale decide entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le norme concernenti la disciplina delle Riserve Alpine di cui al presente regolamento, si applicano anche nel caso in cui le riserve siano consorziate.

Art. 2  
**Riserve Alpine di caccia**

1. La Riserva Alpina di caccia è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi che persegue nella programmazione dell'esercizio venatorio e della gestione della fauna selvatica, sul territorio della zona faunistica delle Alpi.
2. La Riserva Alpina di caccia attua, nel quadro della pianificazione regionale e provinciale, la programmazione dell'esercizio venatorio e la gestione della fauna selvatica nell'ambito del corrispondente comprensorio.
3. In particolare la Riserva, attraverso i suoi organi:
  - a) attua la gestione tecnica e amministrativa del comprensorio alpino;
  - b) rilascia i permessi d'ospite;
  - c) collabora con la vigilanza provinciale ad effettuare i censimenti della fauna selvatica;
  - d) determina eventuali motivate restrizioni dei periodi e dei giorni settimanali di caccia, anche attraverso la previsione di un orario ridotto della giornata venatoria, la limitazione del numero dei soggetti di selvaggina stanziale prelevabili giornalmente e stagionalmente;
  - e) può individuare una giornata settimanale in cui si può esercitare la caccia solo con armi a canna rigata;
  - f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
  - g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo, in tal senso, le iniziative più opportune finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;

- h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
- i) concorre, anche con i propri agenti, alla vigilanza venatoria;
- j) controlla l'attività dei soci della riserva irrogando le sanzioni di cui agli artt. 11 e 12;
- k) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla gestione corretta del prelievo venatorio;
- l) cura la tabellazione del territorio della Riserva;
- m) concorre all'assistenza della fauna selvatica;
- n) propone la graduatoria di iscrizione;
- o) raccoglie le domande di iscrizione da indirizzare alla Provincia entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di iscrizione.

### Art. 3

#### Statuto e organi della Riserva Alpina

1. La Riserva Alpina adotta il proprio Statuto sulla base dello Statuto tipo approvato dalla Provincia.
2. Lo Statuto è adottato dall'Assemblea dei soci della Riserva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed è approvato dalla Giunta Provinciale nei successivi 90 giorni. Decorso tale termine e in difetto di altre determinazioni lo Statuto si intende approvato.
3. Sono organi della Riserva:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato Direttivo;
  - c) l'Assemblea dei soci;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) il Segretario;
  - f) il Rappresentante della Provincia.
4. Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è nominato dal Presidente della Provincia. Esso è composto da non meno di cinque e non più di nove cacciatori, eletti fra i soci della Riserva e integrato da un rappresentante delle associazioni ambientaliste, da un rappresentante delle associazioni agricole e da un rappresentante degli Enti Locali interessati.
- 4-bis. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo tutti i soci regolarmente iscritti, che non abbiano subito sanzioni penali, amministrative o disciplinari per violazioni gravi alle norme sull'esercizio della caccia, ovvero per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che abbiano comportato l'irrogazione della censura, nei cinque anni precedenti la nomina e che non abbiano in corso procedimenti per l'accertamento di tali violazioni.
5. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vice Presidente.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea; il Presidente è scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti.
7. Gli organi della Riserva rimangono in carica per il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale.

#### Art. 4

##### **Esercizio dell'attività venatoria**

1. L'esercizio dell'attività venatoria nel territorio delle Riserve è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti negli artt. 14 e 15 della L.R. n. 50/1993 e all'iscrizione nella riserva.
2. Sono inoltre ammessi ad esercitare la caccia i cacciatori muniti di permesso d'ospite rilasciato dalla Riserva.
3. L'esercizio dell'attività venatoria nella Riserva Alpina è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dalla Legge 157/1992 e dalla L.R. n. 50/1993, dall'apposito Regolamento Provinciale, dal calendario venatorio, dallo statuto e dalle direttive impartite dalla Riserva.
4. Il calendario venatorio regionale è inviato alle Riserve Alpine, che entro 15 giorni propongono un calendario venatorio che va trasmesso alla Provincia. La Provincia, entro 40 giorni dall'approvazione del calendario venatorio regionale, pubblica il calendario venatorio per la caccia in Zona Alpi, eventualmente differenziato per le singole Riserve Alpine.

#### Art. 5

##### **Diritto di accesso alla Riserva Alpina**

1. I titolari di licenza di caccia, che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 50/1993 presso l'Amministrazione Provinciale di Treviso, possono essere soci di una sola Riserva o Consorzio di Riserve Alpine.
2. Possono essere ammessi come soci anche coloro che hanno conseguito la licenza di caccia in data antecedente all'approvazione della L.R. n. 30/1978.
3. L'iscrizione alla Riserva o Consorzio di Riserve è ammessa nei limiti dell'indice di densità massima stabilito dalla Provincia.
4. L'indice di densità massima ha validità cinque anni e può essere modificato dall'Amministrazione Provinciale per motivi di tutela faunistica o ambientale e per particolari ragioni sanitarie, sentita la Riserva.
5. L'ammissione alla Riserva viene deliberata dalla Giunta Provinciale, sulla base della graduatoria formulata dal Comitato Direttivo, nel rispetto del seguente ordine di priorità decrescenti:
  - a) essere già stato socio continuativamente della stessa Riserva Alpina da almeno otto anni;
  - b) essere residente nel territorio della Riserva da almeno 3 anni;
  - c) essere proprietario, usufruttuario, affittuario o conduttore, da almeno 10 anni di un fondo agricolo situato nel comune della Riserva;
  - d) essere residenti nella Zona Faunistica delle Alpi della provincia di Treviso;
  - e) essere residenti in comuni della provincia di Treviso che confinano con la Zona Faunistica delle Alpi;
  - f) essere residenti in provincia di Treviso;
  - g) essere residenti in altri comuni del Veneto che confinano con la Zona Alpi della provincia di Treviso;
  - h) essere residenti nelle province confinanti con quella di Treviso, con priorità a quelle del Veneto;
  - i) non essere socio di altre Riserve alpine.

6. A parità di requisiti, sono preferiti coloro che ne cumulano più di uno, secondo l'ordine indicato. Qualora permanga la parità, il diritto di accesso viene riservato al richiedente più anziano di età.
7. La qualifica di socio ha effetto per il periodo di vigenza del P.F.V.R., e comunque qualora il socio non provveda a rinnovare l'adesione alla Riserva Alpina, conserva la qualità di socio fino al 1° marzo.
8. La Provincia dispone, in via cautelare, la sospensione dell'iscrizione dalla Riserva in caso di procedimento penale in materia di caccia in fase di giudizio.
9. Il titolare di appostamento fisso è accettato come socio della riserva, oltre il numero di soci stabilito, nella misura di un cacciatore ogni 500 Ha (tolleranza +/- 50 Ha).
10. Non possono essere accolte le domande di iscrizione alle Riserve Alpine, presentate dai cacciatori che provengono da Province con densità venatoria inferiore a quella stabilita nella Riserva richiesta.

#### Art. 6

#### **Modalità di iscrizione**

1. Il cacciatore che intende iscriversi ad una Riserva deve farne richiesta al Presidente della Riserva Alpina nel periodo dal 1 novembre al 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande di iscrizione, su apposito modello, vanno presentate ai Comitati Direttivi delle Riserve che le trasmettono alla Provincia entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di iscrizione. Nella richiesta il cacciatore indica in ordine di preferenza altre tre Riserve.
3. La Provincia si riserva di richiedere ogni atto comprovante la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione e/o di compiere d'ufficio i relativi accertamenti.
4. Le dichiarazioni mendaci, oltre che comportare le sanzioni previste dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, determinano il rigetto della domanda o la decadenza della qualità di socio.
5. La Provincia provvede a formalizzare la graduatoria di iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle proposte dei Comitati Direttivi, dandone comunicazione scritta agli esclusi, entro i successivi 30 giorni.
6. Contro il provvedimento di eventuale rigetto della domanda oppure sulla graduatoria formalizzata, è ammesso ricorso alla Provincia entro il 30 maggio.
7. La Provincia si esprime in ordine al ricorso, entro 30 giorni; nei successivi 30 giorni va data comunicazione all'interessato e al Presidente della Riserva.
8. Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare alla Riserva la quota associativa prevista. Il socio della Riserva mantiene la qualifica versando, annualmente, la quota associativa, nei termini di cui al comma 1. E' fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 7 comma 3.

## Art. 7

### Quote associative

1. Ciascuna Riserva Alpina fissa entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge n. 50/1993, l'ammontare della quota associativa annuale dovuta da ciascun socio, congiuntamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'annata successiva.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la quota associativa annuale includerà anche il contributo previsto dall'art. 21 comma 12 della L.R. 50/1993.
3. In caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla scadenza; decorso tale termine il socio decade.
4. La Riserva ha la facoltà di determinare eventuali conferimenti annuali in denaro e definire le prestazioni d'opera e di servizi dovuti dai soci per le attività della Riserva.
5. Il mancato versamento delle quote sociali, entro i termini previsti, determina la decadenza dalla qualifica di socio.

## Art. 8

### Permessi d'ospite

1. E' facoltà delle Riserve Alpine di caccia concedere permessi d'ospite a cacciatori che presentino richiesta al Presidente della Riserva.  
I permessi d'ospite sono di tre tipi:
  - a) permesso giornaliero alla stanziale per singola specie e/o migratoria in forma vagante e/o da appostamento;
  - b) permesso settimanale alla selvaggina stanziale per singola specie e/o migratoria in forma vagante e/o da appostamento;
  - c) permesso annuale di caccia che può essere rilasciato ai soli residenti.
2. Il permesso stagionale d'ospite è computato ai fini del punteggio nella formazione delle graduatorie di cui all'art. 5.
3. Il Comitato Direttivo decide il numero di permessi da rilasciare, le modalità di rilascio e il relativo costo.
4. Sui permessi d'ospite giornalieri e settimanali, redatti secondo le indicazioni fornite dalla Provincia, deve essere indicato il nominativo dell'ospite e del socio accompagnatore, la data di uscita, e le specie oggetto di caccia.
5. L'ospite o il socio devono consentire l'ispezione del carniere e del mezzo di trasporto al personale della vigilanza.

## Art. 9

### Bilancio

1. L'esercizio amministrativo e sociale della Riserva va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. La Riserva approva il bilancio preventivo entro il 31 ottobre.

3. Il bilancio consuntivo è approvato entro il 28 febbraio.
4. I bilanci sono soggetti a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Copia del bilancio preventivo e consuntivo, con allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è inviata alla Provincia entro 30 giorni dall'approvazione.
5. La Provincia verifica il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale e il corretto ed efficace impiego delle risorse, invitando eventualmente la Riserva ad apportare le opportune correzioni e integrazioni.
6. La Riserva si uniforma alle direttive impartite dalla Provincia.

#### Art. 10

##### **Vigilanza e controlli**

1. La Provincia attua le competenze ad essa attribuite dalla legge n. 157/1992 dalle LL.RR. n. 50/1993 e n. 17/1996 mediante i propri uffici.
2. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo sugli organi e sugli atti delle Riserve.
3. In caso di mancata approvazione del bilancio o degli altri atti fondamentali della Riserva, nei termini stabiliti dal Regolamento, la Provincia nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti nel termine di 90 giorni.
4. In caso di ripetute e gravi violazioni di legge o di regolamento, di manifesta inattività o contrasto permanente degli organi della Riserva, la Provincia provvede, sentita la Commissione Faunistica Venatoria Provinciale, allo scioglimento degli organi e al loro rinnovo.

#### Art. 11

##### **Sanzioni disciplinari**

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla L. 157/1992 e dalla L.R. 50/1993, le violazioni delle norme di legge e di regolamento che disciplinano l'esercizio della caccia nelle Riserve Alpine della Provincia di Treviso e le violazioni delle norme di comportamento impartite dalle singole Riserve, comportano l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) censura;
  - b) sospensione dalla qualità di socio della Riserva;
  - c) espulsione dalla Riserva.
2. L'applicazione delle sanzioni disciplinari compete al Comitato Direttivo.
3. La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta per lievi trasgressioni.
4. La sospensione consiste nella temporanea esclusione dall'esercizio dell'attività venatoria e dai diritti connessi alla qualità di socio della Riserva. La sospensione va da un minimo di una uscita di caccia a un massimo di una stagione venatoria e ha effetto immediato.
5. La sospensione viene inflitta per gravi violazioni alle norme che disciplinano l'esercizio della caccia, ovvero per gravi inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero in caso di ripetute violazioni lievi che hanno comportato l'irrogazione della censura.

6. Per le violazioni alla regolamentazione dell'attività venatoria deliberata dall'assemblea, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) per ogni soggetto di fauna stanziale prelevato, oltre il limite stabilito dall'assemblea della Riserva, è prevista la sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio venatorio per un minimo di giorni 1 a un massimo di giorni 8, oltre al risarcimento del danno;
  - b) in caso di recidiva, il Comitato Direttivo dispone l'immediata espulsione dalla Riserva e la sospensione, per un anno, dall'esercizio venatorio della Riserva e la sospensione, per un anno, dall'esercizio venatorio nella Zona Alpi della provincia.
7. L'espulsione è inflitta per violazioni particolarmente gravi, che hanno comportato un danno al patrimonio faunistico venatorio della Riserva e/o all'ambiente, ovvero per gravissime inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio, ovvero a seguito della irrogazione di almeno due provvedimenti di sospensione. L'espulsione impedisce la riammissione alle Riserve della Provincia per almeno una stagione venatoria.
8. Le sanzioni disciplinari vengono iscritte nel registro dei soci della Riserva e comunicate, senza ritardo, all'Amministrazione Provinciale.
9. L'espulsione si applica a decorrere dall'inizio della successiva stagione venatoria.
10. Il termine di prescrizione delle sanzioni disciplinari è stabilito in anni cinque dal compimento del fatto sanzionabile.

## Art. 12

### Sanzioni e rifusione per danni al patrimonio faunistico

1. Il prelievo abusivo di selvaggina stanziale, tipica o comune, rappresenta un danno arrecato al patrimonio faunistico, per il quale il responsabile è tenuto al risarcimento.
2. Per ogni capo di selvaggina stanziale abbattuto abusivamente o in soprannumero giornaliero o stagionale, il responsabile è tenuto a versare alla Riserva, a titolo di rifusione dei danni arrecati al patrimonio faunistico, le somme seguenti:

FAGIANO O STARNA	LIRE	100.000
LEPRE EUROPEA	LIRE	500.000
LEPRE VARIABILE	LIRE	1.000.000
FRANCOLINO DI MONTE	LIRE	1.000.000
GALLO FORCELLO	LIRE	1.000.000
PERNICE BIANCA	LIRE	1.000.000
COTURNICE DELLE ALPI	LIRE	1.000.000
GALLO CEDRONE	LIRE	1.500.000
CAPRIOLO	LIRE	800.000
MUFLONE	LIRE	800.000
DAINO	LIRE	800.000
CAMOSCIO	LIRE	1.500.000
CERVO	LIRE	3.000.000
ALTRE SPECIE VIETATE DI FAUNA STANZIALE DA L. 100.000 A L. 3.000.000.=		
(secondo il pregio faunistico)		

3. I proventi introitati a tale titolo dalle Riserve Alpine che hanno subito un danno, sono destinate per scopi di protezione della fauna e di miglioramento ambientale.
4. La rifusione dei danni arrecati al patrimonio faunistico è un obbligo che il socio si assume con la presentazione dell'annuale domanda di adesione al Comprensorio Alpino.

#### Art. 13

##### **Sanzioni: competenze della Provincia**

1. Avverso l'irrogazione di provvedimenti disciplinari e di sanzioni pecuniarie o risarcitorie da parte del Comitato Direttivo, è ammesso ricorso alla Provincia.
2. La Provincia si avvale della apposita Commissione istituita per l'esame e le determinazioni delle sanzioni amministrative in materia di caccia.
3. La Commissione decide sul ricorso entro il termine di 60 giorni.
4. Si applicano le norme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. In caso di impugnazione, appello, ricorso avverso le sanzioni penali, amministrative, disciplinari o in caso di omessa attivazione dei procedimenti disciplinari, pur in presenza di gravi violazioni o di accertate inadempienze nella gestione tecnico-amministrativa della Riserva Alpina, la Provincia, nell'esercizio del potere di controllo, ha facoltà di procedere alla sospensione cautelativa di ogni autorizzazione specifica rilasciata ai singoli soci e di eventuali incarichi affidati ai sensi del precedente art.3, 4° comma del presente regolamento.

#### Art. 14

##### **Conferenze dei Presidenti**

1. I Presidenti delle Riserve Alpine devono essere riuniti per la "Conferenza dei Presidenti delle Riserve", almeno una volta l'anno.
2. La Conferenza viene riunita per iniziativa dell'Amministrazione Provinciale o di almeno un terzo dei componenti, per le funzioni di coordinamento dell'attività delle Riserve e per l'espressione di pareri consultivi e di proposta nelle materie concernenti la programmazione faunistica venatoria e l'organizzazione delle attività delle singole Riserve.

TITOLO II  
DISPOSIZIONI TECNICO-FAUNISTICHE

Art. 15

**Principi**

1. La disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della provincia di Treviso compreso in Zona Faunistica delle Alpi, si uniforma ai principi contenuti nelle direttive CEE, nelle convenzioni di Parigi e Berna, nella L. 157/92 e nella L.R. 50/1993 ed è finalizzata alla tutela della specifica fauna alpina, alla conservazione di habitat naturali, alla selezione e miglioramento delle specie.
2. L'esercizio venatorio si svolge secondo criteri di programmazione e di autogestione delle risorse, individuati dal Piano Faunistico Venatorio che la Provincia approva ogni cinque anni.
3. Il piano, atto fondamentale dell'Ente, individua gli obiettivi dei singoli comprensori alpini e può essere articolato anche per sub-aree che presentino omogeneità territoriale e faunistica e/o che si prestino a specifici programmi-obiettivo.

Art. 16

**Bacini faunistici**

1. La Zona Alpi della provincia di Treviso è suddivisa in tre bacini faunistici:
  - 1) del Grappa. Coincide con il territorio individuato dal provvedimento del Consiglio Regionale - 15 luglio 1994 n. 90 - di approvazione del "Piano d'area del Massiccio del Grappa". Per la parte che ricade nella Provincia di Treviso, interessa i seguenti Comuni:  
BORSO DEL GRAPPA  
CRESPANO DEL GRAPPA  
PADERNO DEL GRAPPA  
POSSAGNO  
CAVASO DEL TOMBA  
PEDEROBBA
  - 2) delle Prealpi Trevigiane comprese tra il Piave e Cansiglio coincidente con il territorio dei Comuni di:  
SEGUSINO  
VALDOBBIADENE  
MIANE  
FOLLINA  
CISON DI VALMARINO  
REVINE  
TARZO  
VITTORIO VENETO  
FREGONA
  - 3) della corona collinare Trevigiana comprendente il restante territorio di Zona Alpi della Provincia.

## Art. 17

### Calendario venatorio

1. La Giunta Provinciale pubblica e divulga - nei termini previsti dal precedente art. 4 - il calendario venatorio. Esso contiene, oltre a quanto previsto all'art. 16 della Legge Regionale n. 50/1993, l'indicazione dei piani di prelievo formulati in relazione ai censimenti.  
I piani riguardano le seguenti specie:
  - a) Cervo (*Cervus elaphus*)
  - b) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
  - c) Daino (*Dama dama*)
  - d) Fagiano di monte (*Tetra tetrix*)
  - e) Coturnice (*Alectoris graeca*)
2. I piani di prelievo delle specie a) b) c) sono differenziati per sesso per ciascuna Riserva Alpina di caccia.
3. Per i tetraonidi e la coturnice, i piani di prelievo venatorio sono formulati dopo la verifica estiva del successo riproduttivo e comunque non oltre il 10 settembre.
4. La verifica estiva è effettuata dalla Vigilanza venatoria provinciale - in collaborazione con la Riserva Alpina interessata - con l'ausilio di cani già formati.

## Art. 18

### Immissione di fauna selvatica

1. Al di sotto dei 600 metri s.l.m. è data la facoltà al Comitato Direttivo di deliberare l'immissione di fagiani (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*) e lepre comune (*Lepus europeus*), fatte salve le norme di polizia veterinaria.
2. In deroga a tale norma, sentita la Commissione Provinciale per la Pianificazione Faunistico Venatoria, l'immissione di fauna selvatica nel territorio provinciale è autorizzata dalla Provincia.

## Art. 19

### Piano di prelievo

1. La pianificazione dei prelievi si propone di favorire lo sviluppo e la tutela del patrimonio faunistico di ogni Riserva, in equilibrio con il territorio e il suo ambiente, di perseguire un'armonica proporzione numerica tra i sessi e una giusta struttura tra le "classi sociali", al fine di garantire il mantenimento di popolazioni sane.
2. Il piano di prelievo definisce per ogni Riserva il numero e la composizione dei prelievi consentiti.
3. Il piano di prelievo è vincolante.
4. In riferimento al numero complessivo e al sesso, i capi di fauna, prelevati in esubero a quelli previsti, sono detratti dal piano di prelievo della stagione venatoria successiva.
5. La Riserva interessata può trasmettere, per iscritto, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, motivate giustificazioni in merito al mancato rispetto del piano di prelievo.

6. La Provincia si riserva la facoltà di determinare la tolleranza di errori ammissibili e valuta le motivazioni addotte dalla Riserva assumendo le conseguenti determinazioni.
7. Nel periodo successivo alla chiusura della caccia alla lepre, si dà mandato al Presidente di ogni Riserva di organizzare e coordinare le battute di caccia alla volpe, acquisendo i nominativi dei soci partecipanti. Il Presidente trasmette alla Provincia il calendario delle battute e i nominativi dei soci partecipanti.
8. La caccia alla volpe, è consentita anche con terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve, secondo le previsioni dell'art. 21, comma 1 lettera m) L. 157/92 e dell'art. 16, comma 4° della L.R. n. 50/93.

#### Art. 20

##### **Controllo sull'osservazione dei piani di prelievo**

1. La Vigilanza provinciale controlla il rispetto dei piani di prelievo, tramite la verifica dei capi prelevati e le risultanze delle mostre dei trofei.

#### Art. 21

##### **Modalità per il prelievo selettivo**

1. Sul territorio della Provincia di Treviso viene introdotta, ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti degli ungulati.
2. La caccia di selezione si pratica, di norma, congiuntamente agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente, solamente nei confronti delle specie capriolo e cinghiale.
3. L'esercizio della caccia di selezione viene disciplinato da apposito Regolamento Provinciale.

#### Art. 22

##### **Animali feriti**

1. Il ferimento di ungulati va denunciato al Presidente della Riserva entro le ore 20 del giorno stesso.
2. L'autore del ferimento deve provvedere ad una scrupolosa ricerca del selvatico, richiedendo l'intervento di un conduttore di cani da traccia iscritto all'apposito Albo provinciale.
3. Nel caso che il recupero venga effettuato nei giorni e in zone di caccia chiusa, alle operazioni dovrà partecipare un agente della Vigilanza Provinciale.
4. Il recuperatore iscritto, in possesso di valida licenza di caccia e regolare tesserino regionale, può, se autorizzato dal Presidente della Riserva, portare e usare il fucile. Il porto e l'uso del fucile non è consentito nelle zone di divieto e nei giorni di silenzio venatorio.

## Art. 23

### Uso dei cani

1. Durante l'esercizio venatorio è consentito l'uso dei cani da caccia in numero non superiore a due per cacciatore e a quattro per due o più cacciatori in comitiva.
2. L'addestramento dei cani deve avvenire nell'ambito della Riserva Alpina di appartenenza.
3. Si fa divieto a chiunque di addestrare i cani nei luoghi e nei giorni in cui sono state autorizzate gare e prove cinofile.
4. L'utilizzo del cane nella caccia agli ungulati è vietata. Il cane può essere utilizzato solo per la caccia al maschio adulto di capriolo.

## Art. 24

### Destinazione della fauna selvatica

1. Durante la stagione venatoria gli ungulati e la fauna selvatica tipica alpina la cui morte sia addebitabile all'esercizio venatorio, sono computati nel piano di abbattimento.
2. Questi capi sono assegnati alla Riserva Alpina di caccia, nel cui territorio sono stati rinvenuti con l'esclusione dei casi di rilevanza penale e salvo diversa disposizione della Provincia.
3. I capi di fauna selvatica trovati morti nell'arco dell'anno dovranno essere consegnati alla Provincia per gli accertamenti di rito.
4. La Riserva Alpina dove è avvenuto il rinvenimento, ha priorità sull'acquisto delle carni; trofei e mandibole sono, comunque, della Provincia.

## Art. 25

### Mezzi di caccia

1. La caccia agli ungulati - con esclusione per la caccia al capriolo - è consentita esclusivamente con l'uso del fucile a canna rigata e con i calibri previsti, il prelievo di cervi è ammesso solo con il calibro minimo di 6,5 mm.
2. E' proibito il porto e l'uso dei fucili a canna rigata e combinati dopo il completamento del piano di prelievo agli ungulati e nel periodo in cui la caccia agli stessi è vietata. Il divieto si estende anche al cacciatore che ha completato la propria quota di abbattimento.
3. Il Presidente della Riserva, in deroga a tale norma, può concedere permessi per la caccia alla volpe, in numero massimo di cinque al giorno e mediante dichiarazione d'uscita, nelle modalità previste per la caccia di selezione.
4. Il cacciatore che intende optare per un'uscita settimanale con il fucile ad anima rigata, nei giorni stabiliti per l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale previsti dalla Riserva, deve darne comunicazione al Presidente entro il 1 settembre.

## Art. 26

### **Pianificazione dei prelievi**

1. Al fine di rispettare i piani di prelievo fissati dal calendario venatorio, la Riserva predispone la pianificazione degli stessi sulla base del principio dell'equo trattamento di tutti i soci.

## Art. 27

### **Valutazione dei trofei**

1. Va effettuata ogni anno, entro il 31 maggio, la mostra dei trofei di ungulati abbattuti all'interno delle Riserve, finalizzata alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.
2. La Commissione di valutazione è costituita da un massimo di quattro esperti nominativamente indicati dalle Riserve oltre al responsabile della Vigilanza Provinciale.
3. In occasione delle mostre ogni cacciatore deve presentare i trofei dei capi abbattuti. La mancata presentazione degli stessi, senza validi motivi, comporterà l'automatica esclusione dei prelievi agli ungulati per l'anno successivo.
4. Ogni cranio e mandibola devono essere contrassegnati mediante perforazione.
5. Ogni cranio e mandibola, a cura delle Riserve interessate, devono essere riconsegnati ai proprietari a valutazione avvenuta.

## Art. 28

### **Norme per l'esercizio venatorio**

1. E' istituita la bacheca ufficiale della Riserva: in essa è esposta ogni notizia riguardante la gestione tecnica e in particolare la scheda di abbattimento. La bacheca sarà a vetro o a rete, chiusa a chiave e custodita dal Presidente o suo delegato. Copia della chiave viene fornita anche alla Vigilanza venatoria provinciale.
2. La bacheca deve essere esposta in luogo accessibile in ogni momento al pubblico e i documenti esposti devono essere chiaramente leggibili.
3. E' istituita la scheda di prelievo della Riserva Alpina di caccia: in essa sono progressivamente indicati i capi prelevati, il loro sesso, la data di abbattimento, il luogo di conservazione e il nome del cacciatore.
4. Quest'ultimo dato può essere sostituito da un codice di riconoscimento.
5. E' fatto obbligo a ogni cacciatore di:
  - a) verificare, prima di iniziare la giornata venatoria, le possibilità giornaliere di prelievo;
  - b) denunciare al Presidente o suo delegato, tutti i capi di selvaggina incarnierati previsti dal piano di prelievo, entro e non oltre le ore 20 dello stesso giorno;
  - c) mettere i capi a disposizione (sventrati, non spellati o spiumati e non privati degli organi genitali esterni e/o delle ghiandole mammarie), degli agenti della Vigilanza venatoria Provinciale fino alle ore 21 del giorno successivo a quello dell'abbattimento, per controlli e rilievi salvo diversa disposizione degli agenti;

- d) pulire e conservare convenientemente i crani e mandibole di tutti gli ungulati abbattuti e di metterli a disposizione della Riserva Alpina di caccia per le misurazioni di rito in occasione della valutazione dei trofei;
  - e) consegnare al Comitato Direttivo della Riserva alpina di caccia, entro il 15 febbraio di ogni anno, il tesserino regionale completando il quadro riassuntivo.
6. Al Presidente o suo delegato è fatto obbligo di:
- a) aggiornare, entro le ore 22, la scheda di prelievo della Riserva alpina di caccia che dovrà essere inviata, al termine della stagione venatoria, alla Provincia con ogni utile informazione;
  - b) comunicare alla Provincia l'eventuale variazione dell'ubicazione della bacheca di Riserva.

#### Art. 29

##### **Divieti**

1. Si fa divieto di esercitare la caccia - salvo il consenso del titolare - a distanza inferiore di mt 100 da appostamenti in funzione.
2. E' vietata la caccia a distanza inferiore a mt 300 dagli impianti cattura a scopo scientifico o finalizzati alla cattura di richiami.
3. E' fatto divieto di parcheggiare i mezzi di trasporto al di fuori delle aree a ciò adibite dalle Riserve alpine.

#### Art. 30

##### **Abrogazione**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in materia di pianificazione faunistico venatoria, antecedentemente assunte.

#### Art. 31

##### **Norma finale**

1. Ai sensi della vigente normativa venatoria, è data facoltà alla Giunta Provinciale di assumere ogni determinazione in ordine alla protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio nella Zona Alpi, sulla base delle esigenze che si possono eventualmente prospettare.
2. I cacciatori, residenti nella provincia di Treviso, che all'adozione del presente Regolamento sono iscritti a una Riserva Alpina della Provincia stessa, conservano la qualifica di socio per la stagione venatoria 1999/2000.

## STATUTO TIPO DELLE RISERVE ALPINE

### Art. 1

#### Natura giuridica e sede

1. La Riserva Alpina di caccia è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro , con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi che persegue nella programmazione dell'esercizio venatorio e della gestione della fauna selvatica, nel territorio della Zona faunistica delle Alpi. La sede è stabilita in Comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

### Art. 2

#### Organi della Riserva

1. Sono organi della Riserva:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato Direttivo;
  - c) l'Assemblea dei soci;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) il Segretario;
  - f) il Rappresentante della Provincia.

### Art. 3

#### Durata degli organi

1. I componenti degli organi delle Riserve Alpine rimangono in carica per il periodo di validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal momento del loro insediamento.

### Art. 4

#### Compiti e funzioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo.
2. Al Presidente spetta:
  - a) la legale rappresentanza della Riserva;
  - b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei soci;
  - c) assicurare l'osservanza delle norme di Legge, dei Regolamenti Regionali e Provinciali e del presente Statuto, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli organi della Riserva.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
4. Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vice Presidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.

## Art. 5

### Composizione, compiti e funzioni del Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo, viene eletto dall'Assemblea ed è nominato dal Presidente della Provincia. Esso è composto da non meno di cinque e non più di nove cacciatori, eletti fra i soci della Riserva e integrato da un rappresentante delle associazioni ambientaliste, da un rappresentante delle associazioni agricole e da un rappresentante degli Enti Locali interessati.
2. Il Comitato, al suo interno, elegge il Presidente e il Vicepresidente.
3. Il Comitato Direttivo:
  - a) attua la gestione tecnica e amministrativa del comprensorio alpino;
  - b) rilascia i permessi d'ospite;
  - c) collabora, anche avvalendosi dei cacciatori di selezione, con la Vigilanza provinciale, ad effettuare i censimenti della fauna selvatica;
  - d) propone i criteri e le modalità dello svolgimento del prelievo venatorio nei limiti fissati dalla Legge, dai Regolamenti Provinciali e dal piano di abbattimento formulato dalla Provincia, anche apportando restrizioni al calendario venatorio;
  - e) può individuare una giornata settimanale in cui si può esercitare la caccia solo con armi a canna rigata;
  - f) attua iniziative finalizzate alla promozione dell'allenamento e dell'addestramento dei cani e delle gare cinofile;
  - g) formula e attua i piani di ripristino ambientale, di miglioramento degli habitat della fauna selvatica, promuovendo in tal senso, le iniziative più opportune, finalizzate alla consistenza faunistica ottimale;
  - h) provvede alla gestione dei piani di ripopolamento della fauna selvatica autoctona;
  - i) concorre, anche con i propri agenti, alla vigilanza venatoria;
  - j) controlla l'attività dei soci della Riserva irrogando le sanzioni di cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento;
  - k) adotta ogni altra iniziativa finalizzata alla protezione della caratteristica fauna alpina e alla gestione corretta del prelievo venatorio;
  - l) cura la tabellazione del territorio della Riserva;
  - m) concorre all'assistenza della fauna selvatica;
  - n) determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai soci, tenuto presente quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento;
  - o) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto da presentare all'Assemblea dei soci;
  - p) delibera l'esclusione, il recesso o la decadenza motivata dalla qualifica di socio;
  - q) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
  - r) determina l'eventuale compenso da corrispondere al Collegio dei Revisori dei Conti;
  - s) scrive nel registro dei soci i cacciatori assegnati dalla Provincia alla Riserva;
  - t) provvede ai ripopolamenti e alle immissioni di fauna selvatica;
  - u) propone la graduatoria di iscrizione;
  - v) raccoglie le domande di iscrizione da indirizzare alla Provincia entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di iscrizione.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei membri che lo compongono.
5. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, portata a conoscenza dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori dei Conti con i mezzi idonei almeno quattro giorni prima della data fissata per la riunione.

6. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti palesi e con almeno la presenza della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 6

##### **Definizione delle funzioni e dei compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità dei cacciatori assegnati a ciascuna Riserva.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente.
3. All'Assemblea spetta:
  - a) approvare lo Statuto della Riserva;
  - b) deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame da parte del Comitato;
  - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo;
  - e) determinare eventuali conferimenti annuali di denaro e definire le prestazioni d'opera o di servizi dovuti dai soci per le attività della Riserva;
  - f) determinare il numero dei componenti del Comitato Direttivo nei casi previsti dal Regolamento;
  - g) eleggere i componenti del Comitato Direttivo.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. E' altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La convocazione viene effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i soci e al Collegio dei Revisori dei Conti e da affiggere all'albo della sede. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La proposta di bilancio preventivo e consuntivo, deve essere allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea.
6. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei soci, la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un'ora. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza dei voti espressi. Sono nulle e vanno ripetute le votazioni in cui il voto degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi.
7. Per l'elezione del Comitato Direttivo, ogni socio può votare al massimo 2 candidati. Sono escluse deleghe.

#### Art. 7

##### **Facoltà e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea. Il Presidente è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti.
2. Al Collegio spetta:
  - a) redigere la relazione del bilancio preventivo;
  - b) redigere la relazione del rendiconto finanziario;
  - c) controllare l'attività e i movimenti di cassa.

3. Il Collegio può assistere alle adunanze del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.
4. In qualsiasi momento il Collegio può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
5. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità nella gestione finanziaria della Riserva chiede l'immediata convocazione del Comitato direttivo. Persistendo le irregolarità informa sollecitamente il Presidente della Provincia.

#### Art. 8

##### **Attribuzioni, compiti e funzioni del Segretario**

1. Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo.
2. Sono suoi compiti, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci e la gestione contabile della Riserva. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea, che vanno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e posti all'approvazione nella successiva seduta.

#### Art. 8-bis

##### **Funzioni del rappresentante della Provincia**

1. Il Rappresentante della Provincia in seno alle Riserve assiste con voto consultivo alle sedute del Comitato Direttivo e della Assemblea dei soci.

#### Art. 9

##### **Assegnazione dei soci alla Riserva**

1. I soci della Riserva, sono assegnati dalla Provincia e hanno il dovere di partecipare fattivamente alle attività della Riserva cui appartengono.
2. La qualifica di socio si perde per recesso, sospensione temporanea, esclusione.
3. Nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o si renda responsabile di inadempienze e inosservanze, la censura, la sospensione temporanea e l'esclusione sono deliberate con motivazioni scritte dal Comitato.
4. I soci che recedono, oppure vengono sospesi o esclusi, non hanno diritto al rimborso delle quote associative.

#### Art. 10

##### **Disposizioni amministrativo-contabili**

1. L'esercizio amministrativo e sociale della Riserva va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre.
3. Il rendiconto è approvato entro il 28 febbraio.

Art. 11

**Disposizioni finali**

1. In caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato Direttivo della Riserva, o in caso di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, il Presidente della Provincia dichiara sciolto il Comitato stesso, nomina un commissario ed entro tre mesi provvede alla costituzione del nuovo Comitato.
2. Il socio, per essere ammesso all'esercizio venatorio nella Riserva, dovrà accettare incondizionatamente le disposizioni del relativo Statuto.
3. Per quanto non sia espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni previste dalla Legge 157/92 e dalla Legge Regionale 50/93.